



# Comune di Bagnatica

Provincia di Bergamo

## **CAPITOLATO SPECIALE**

### **per la concessione della gestione del centro sportivo comunale**

**di via Portico – 24060 Bagnatica (BG)**

**periodo 01.01.2020 – 31.12.2029**

---

#### **INDICE**

- Art. 1 : Oggetto della concessione
- Art. 2 : Consistenza della struttura sportiva
- Art. 3 : Procedura di affidamento
- Art. 4 : Rilevanza economica e controprestazione
- Art. 5 : Trasferimento del rischio operativo – Matrice dei rischi
- Art. 6 : Equilibrio economico-finanziario – P.E.F. (Piano Economico Finanziario)
- Art. 7 : Valore della concessione - Canone
- Art. 8 : Durata della concessione
- Art. 9 : Modalità di utilizzo della struttura
- Art. 10 : Garanzie assicurative e cauzione definitiva
- Art. 11 : Pubblicità commerciale
- Art. 12 : Autorizzazioni e licenze
- Art. 13 : Sub-concessione
- Art. 14 : Tutela degli addetti – Clausola sociale – Sicurezza
- Art. 15 : Sanzioni
- Art. 16 : Decadenza del concessionario – Risoluzione del contratto
- Art. 17 : Recesso del concessionario
- Art. 18 : Manutenzioni ordinarie
- Art. 19 : Pulizie e gestione rifiuti
- Art. 20 : Manutenzioni straordinarie
- Art. 21 : Utenze – Energia elettrica da impianto fotovoltaico
- Art. 22 : Attività di controllo
- Art. 23 : Entrate e corrispettivi
- Art. 24 : Obblighi del concessionario
- Art. 25 : Spese contrattuali
- Art. 26 : Disposizioni di legge – D.U.V.R.I.
- Art. 27 : Riservatezza dei dati
- Art. 28 : Foro competente
  
- Art. 29: ALLEGATI

#### **Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

- 1) La presente concessione, avendo CPV principale “92610000-0 servizi di gestione di impianti sportivi” e CPV complementare “55410000-7 servizi di gestione bar”, rientra nell'ambito dei servizi di cui all'Allegato IX del vigente Codice dei contratti (art. 140 e successivi del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.).
- 2) Numero gara: 7411953; CIG: 7881271692.
- 3) Oggetto del presente capitolato è la concessione, da parte del Comune Bagnatica (BG), del servizio di gestione del centro sportivo comunale sito in via Portico, in Bagnatica (BG). Con tale concessione il Comune di Bagnatica intende perseguire l'obiettivo di una gestione efficace, efficiente ed economica del centro sportivo comunale, a garanzia degli interessi e delle aspettative della collettività rappresentata, nella loro più ampia espressione.

#### **Art. 2 - CONSISTENZA DELLA STRUTTURA SPORTIVA**

- 1) La struttura sportiva, come da planimetria allegata (**ALL. G1 – Planimetria della struttura sportiva**), è di proprietà del Comune di Bagnatica (BG) ed è costituita da un'area di circa mq. 15.550 complessivi, identificata al Foglio 6 Particella 4075 del Comune di Bagnatica (BG), con esclusione della Palestra comunale e delle aree pertinenziali ad essa annesse, composta da:
  - a) n. 2 campi da tennis scoperti in terra battuta, affiancati l'uno all'altro, dotati di un unico sistema di copertura pressostatica rimovibile;
  - b) n. 2 campi da tennis coperti con superficie in materiale sintetico e nuove coperture fisse realizzate nel 2018;
  - c) n. 1 locale attrezzato ad uso bar/ristoro, completo di locali di servizio e servizi igienici, con annesso n. 1 locale attrezzato ad uso spogliatoi;
  - d) n. 1 bocciodromo coperto, completo di n. 3 campi di gara, bancone bar, locali di servizio e servizi igienici;
  - e) aree recintate di pertinenza e a verde, con ampio pergolato in legno annesso al locale attrezzato ad uso bar/ristoro;
  - f) porzione di terreno non recintata, con sovrastante campo da beach volley ed annessa tribuna scoperta;
  - g) area parcheggio di pertinenza del centro sportivo comunale;
  - h) impianti di servizio costituiti da: centrale termica, impianti di riscaldamento e distribuzione di acqua calda, impianti di illuminazione etc.
- 2) La struttura sportiva dispone delle pratiche autorizzative di prevenzione incendi (C.P.I.) acquisite a cura del Settore Gestione del Territorio comunale.

#### **Art. 3 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

- 1) La procedura di affidamento della concessione avviene mediante selezione pubblica (procedura aperta) nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità, nonché adeguata pubblicizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 lettera b) della L.R. 14 dicembre 2006 n. 27, così come ribaditi ed ampliati dall'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità) e criterio di aggiudicazione della proposta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 comma 1 lettera c) e comma 2 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 27.
- 2) Ai sensi dell'art. 164 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, alle procedure di aggiudicazione del contratto di concessione dei servizi in oggetto “*si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del codice dei contratti, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione*”.

#### **Art. 4 – RILEVANZA ECONOMICA E CONTROPRESTAZIONE**

- 1) La controprestazione a favore del Concessionario consiste nella possibilità di gestire funzionalmente il centro sportivo comunale, sfruttandone ai sensi dell'art. 1. comma 2 lettera b) della L.R. 14 dicembre 2006 n. 27 la rilevanza economica e le capacità dello stesso di produrre utili sufficienti a:

- a) coprire tutti i costi di gestione, diretti ed indiretti, compresi gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi della manodopera, che i concorrenti provvederanno ad esplicitare a corredo della propria Offerta Economica;
- b) coprire i costi derivanti dall'obbligo in capo al Concessionario di praticare nei confronti di determinate categorie di utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio (accessi gratuiti e tariffe agevolate – vedasi successivo art. 9 comma 4) senza che, per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione di cui alla successiva lettera e), sia necessaria una contribuzione pubblica pecuniaria ex art. 165, comma 2 del vigente Codice dei contratti (D. Lgs. n. 50/2016);
- c) garantire il versamento del canone annuale offerto in sede di gara (Offerta Economica);
- d) garantire la piena realizzazione del progetto gestionale offerto in sede di gara (Offerta Tecnica);
- e) garantire il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione (convenienza economica e sostenibilità finanziaria) in relazione alla qualità del servizio da prestare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera fff) del vigente Codice dei contratti (D. Lgs. n. 50/2016).

#### **Art. 5 – TRASFERIMENTO DEL RISCHIO OPERATIVO – MATRICE DEI RISCHI**

- 1) Nei contratti di concessione i ricavi di gestione del Concessionario provengono principalmente dalla vendita dei servizi resi al mercato (art. 165, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 180 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, con la presente concessione viene pertanto trasferito al Concessionario il rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) del vigente Codice dei contratti (D. Lgs. n. 50/2016). Eventuali risultanze negative della gestione, a qualunque titolo imputabili, restano a carico del Concessionario. Nulla potrà essere richiesto all'Amministrazione comunale.
- 2) Con riferimento alle Linee Guida n. 9 approvate dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con delibera n. 318 del 28 marzo 2018, questa Stazione appaltante ha provveduto ad identificare e valutare preventivamente gli specifici rischi connessi alla gestione del servizio oggetto della presente concessione mediante l'elaborazione di una matrice dei rischi, con relativa allocazione (pubblico/privato), indicazione del grado di probabilità, maggiori costi/ritardi, possibilità e strumenti per la loro mitigazione (**ALL. G2 – Matrice dei rischi**).

#### **Art. 6 – EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO – P.E.F. (PIANO ECONOMICO FINANZIARIO)**

- 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente art. 5 la concessione in oggetto deve basarsi sull'equilibrio economico-finanziario della gestione, con trasferimento del rischio operativo totalmente a carico del Concessionario. Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura sono tenuti a produrre, in sede di gara, un P.E.F. (Piano Economico Finanziario), riferito all'intera durata della concessione, anche eventualmente utilizzando il modello proposto da questa Stazione appaltante (**ALL. F – P.E.F. concorrenti**), atto a dimostrare l'equilibrio economico – finanziario dell'offerta complessiva, che dia conto dei ricavi ipotizzati e dei costi previsti per la gestione, per la manutenzione ordinaria e le pulizie, obbligatorie da Capitolato, e per quelli relativi agli investimenti per nuove opere / migliorie / manutenzioni straordinarie (Offerta Tecnica – art. 14 del Disciplinare di gara), con oneri interamente a carico del Concessionario, del relativo piano di ammortamento e di eventuali contribuzioni o finanziamenti di Enti terzi, di cui si possa dimostrare di poter beneficiare, e di ogni altro elemento economico e finanziario rilevante.
- 2) Il Piano di cui al precedente comma 1 dovrà essere formulato nel rispetto dei seguenti criteri: chiarezza, completezza, analiticità, sostenibilità dell'offerta progettuale intesa come capacità di permettere e mantenere nel tempo la gestione della struttura sportiva.
- 3) Il Piano di cui al precedente comma 1 dovrà essere coerente, adeguato e congruo agli obblighi e oneri previsti a carico del Concessionario dal Capitolato e agli obblighi e oneri derivanti dall'Offerta Tecnica, gestionale operativa, economica e di investimento offerta.
- 4) Il Piano di cui al precedente comma 1 dovrà tener conto di quanto descritto al successivo art. 9 comma 4 (tariffe, tariffe agevolate, esoneri).
- 5) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario, che incidono sull'equilibrio del Piano di cui al precedente comma 1, può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve comunque consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico, e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Non saranno pertanto consentite revisioni in presenza di utili di

gestione, seppur marginali. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto.

- 6) Ai fine di consentire agli Operatori Economici di effettuare le opportune valutazioni per la formulazione della propria offerta e per la redazione del Piano di cui al precedente comma 1, questa Stazione appaltante ha provveduto ad elaborare, sulla base di dati analitici in proprio possesso, una valutazione economico-finanziaria preliminare del servizio oggetto della presente concessione – **ALL. G3 – P.E.F. (I.S.A.) - Piano Economico Finanziario (Ipotesi Stazione Appaltante)** e **ALL. G4 - P.E.F. (I.S.A.) - Prospetto dati**.
- 7) Il P.E.F. (I.S.A.) - Piano Economico Finanziario (Ipotesi Stazione Appaltante) di cui al precedente comma, esplicitando preventivamente il fatturato stimato del Concessionario per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, consente di determinare ai sensi dell'art. 167 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il valore della concessione di cui al successivo art. 7, per l'intero periodo di durata della stessa.

#### **Art. 7 – VALORE DELLA CONCESSIONE - CANONE**

- 1) Il valore della concessione, determinato sulla base dell'allegato P.E.F. (I.S.A.) - Piano Economico Finanziario (Ipotesi Stazione Appaltante) - **ALL. G3 – P.E.F. (I.S.A.) - Piano Economico Finanziario (Ipotesi Stazione Appaltante)** e **ALL. G4 - P.E.F. (I.S.A.) - Prospetto dati**, è pari ad euro 2.191.205,79 (duemilionicentonovantunmiladuecentocinque/79) per l'intera durata della concessione di cui al successivo art. 8.
- 2) Il valore di cui al precedente comma è computato ai fini dell'applicazione della soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016.
- 3) Il Concessionario dovrà versare annualmente al Comune di Bagnatica (BG) un canone non inferiore a euro 12.000,00 (dodiecimila/00) oltre ad IVA se e in quanto dovuta, soggetto a rivalutazione ISTAT a partire dal secondo anno di gestione, da determinarsi sulla base dell'offerta di aggiudicazione, pari ad almeno euro 120.000,00 (centoventimila/00) complessivi, oltre ad IVA se e in quanto dovuta, per l'intera durata della concessione di cui al successivo art. 8).

#### **Art. 8 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

- 1) La durata della concessione è fissata in n. 10 (dieci) anni, periodo 01.01.2020 – 31.12.2029, dopo di che cesserà di pieno diritto, senza obbligo di preavviso.
- 2) La durata di cui al precedente comma è commisurata al valore della concessione di cui al precedente art. 7, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa (art. 168 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016). Ai sensi dell'art. 168 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, e come espressamente evidenziato nel P.E.F. (I.S.A.) - Piano Economico Finanziario (Ipotesi Stazione Appaltante) di cui al precedente comma, la durata della concessione nei termini ivi esplicitati è ritenuta ragionevolmente congrua a consentire il recupero degli investimenti da parte del Concessionario, unitamente ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi contrattuali specifici e a garantire l'equilibrio economico – finanziario della concessione, in virtù dei ricavi ipotizzati e dei costi previsti per la gestione ordinaria, nonché di quelli relativi agli investimenti per nuove opere / migliorie / manutenzioni straordinarie, con oneri interamente a carico del Concessionario, e del relativo piano di ammortamento.
- 3) Il Comune di Bagnatica si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall'art. 63 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Codice dei contratti) alla scadenza del presente affidamento, nella misura strettamente necessaria, quando per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'Amministrazione aggiudicatrice, e ad essa non imputabili, i termini per l'espletamento di procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione non possono essere rispettati (comma 2 lettera c). In tal caso, atteso anche l'art. 106 comma 11 del Codice dei contratti, la cd. *proroga tecnica* è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

#### **Art. 9 – MODALITA' DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA**

- 1) Il Concessionario si obbliga a provvedere alla gestione della struttura sportiva, consentendone l'uso a terzi nel rispetto della disciplina deliberata dal Comune e secondo le tariffe di cui al successivo comma 4), per tutto il periodo di durata del contratto.
- 2) Il Concessionario deve destinare il centro sportivo esclusivamente alla pratica delle attività sportive ed alla promozione dello sport. Potranno inoltre essere realizzate iniziative ed eventi ai quali, con atto formale del

Comune di Bagnatica (BG), venga riconosciuta la rilevanza sociale. Il Concessionario non può utilizzare né consentire a terzi l'utilizzo della struttura sportiva e dei relativi impianti per scopi diversi da quelli previsti dal presente Capitolato senza aver preventivamente ottenuto specifica e formale autorizzazione dall'Amministrazione comunale di Bagnatica (BG).

- 3) Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare la struttura sportiva in modo corretto, con la diligenza del buon padre di famiglia, osservando:
  - a) le normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene;
  - b) le normative in materia di conduzione e manutenzione degli impianti termici e di sicurezza degli impianti;
  - c) le normative ed i regolamenti vigenti in materia di impianti sportivi;
  - d) le normative vigenti in materia di locali di pubblico spettacolo;
  - e) i parametri di affluenza e presenza del pubblico previsti in riferimento alla struttura sportiva;
  - f) le disposizioni comunali che verranno impartite in caso di necessità.
- 4) Il Concessionario deve garantire l'uso pubblico dell'impianto comunale secondo quanto previsto dai regolamenti e dalle norme comunali, garantendo il funzionamento dell'impianto dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, con un orario di apertura al pubblico medio giornaliero di almeno n. 12 (dodici ore), fermi restando i periodi di sospensione del servizio per manutenzione, ferie e pulizie, da concordarsi con il Comune. Il Concessionario si obbliga ad applicare le tariffe, da questi stabilite annualmente sulla base dei prezzi corrispondenti alla somma del costo del servizio, introitando gli importi e rilasciando apposita ricevuta. Il tariffario dovrà inoltre prevedere tariffe agevolate (e in alcuni casi, esoneri) a favore delle attività sportive, ricreative e sociali organizzate o patrocinate dal Comune, dalle associazioni sportive iscritte all'Albo comunale, dalle scuole del territorio e dai cittadini residenti a Bagnatica (BG), come da prospetto a seguire:
  - a) dovrà essere garantita una tariffa agevolata del 10%, per l'utilizzo dei campi da tennis, a favore dei cittadini residenti a Bagnatica (BG), e l'uso gratuito dei campi per un numero minimo di 40 ore annuali per attività sportive, ricreative e sociali organizzate o patrocinate dal Comune, dalle associazioni sportive iscritte all'Albo comunale e dalle scuole del territorio;
  - b) dovrà essere garantito l'uso gratuito del campo da beach volley per un numero minimo di 20 ore annuali per attività sportive, ricreative e sociali organizzate o patrocinate dal Comune, dalle associazioni sportive iscritte all'Albo comunale e dalle scuole del territorio;
  - c) dovrà essere garantito l'uso gratuito del bocciodromo per un numero minimo di 60 ore annuali per attività sportive, ricreative e sociali organizzate o patrocinate dal Comune, dalle associazioni sportive iscritte all'Albo comunale e dalle scuole del territorio.Il piano annuale delle attività e il piano tariffario annuale, comprensivo delle tariffe e delle agevolazioni previste a favore delle attività sportive, ricreative e sociali organizzate o patrocinate dal Comune, dalle associazioni sportive iscritte all'Albo comunale, dalle scuole del territorio e dai cittadini residenti a Bagnatica (BG), dovranno essere trasmessi al Comune di Bagnatica entro il 30 settembre di ogni anno. Le tariffe e le agevolazioni dovranno inoltre essere esposte all'ingresso dell'impianto in posizione ben visibile al pubblico.
- 5) L'utilizzo dell'impianto da parte di terzi non può essere subordinato all'acquisizione di tessera sociale del Concessionario, neppure a titolo gratuito.
- 6) Il Concessionario, nella programmazione e nell'esercizio delle proprie attività è tenuto al rispetto delle condizioni espresse nell'Offerta Tecnica espressa in sede di gara. Le soluzioni e le prestazioni offerte dal Concessionario in sede di gara sono esigibili, pena l'immediata revoca della concessione.
- 7) Nella struttura sportiva di cui al precedente art. 2 è vietata ogni forma di attività riconducibile al gioco d'azzardo. E' altresì vietata l'installazione degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "*Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*".

#### **Art. 10 - GARANZIE ASSICURATIVE E CAUZIONE DEFINITIVA**

- 1) Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità civile e penale per danni alle persone ed alle cose, anche di proprietà di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dall'uso di quanto forma oggetto del presente atto e dallo svolgimento di attività sportive all'interno della struttura sportiva.
- 2) Il Concessionario stipulerà idonea polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni a persone o cose a chiunque appartenenti, con adeguati massimali in relazione alle condizioni di rischio di cui al presente affidamento, e comunque non inferiori ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, con il limite di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni /00) per persona danneggiata ed euro 5.000.000,00 (cinquemilioni /00) per cose, con copertura integrale del periodo indicato al precedente art. 8 comma 1. La

polizza dovrà prevedere inoltre la copertura della responsabilità civile verso prestatori di lavoro, per danni a persone, con adeguati massimali in relazione alle condizioni di rischio di cui al presente affidamento, e comunque non inferiori ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni /00) per sinistro, con il limite di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per persona danneggiata.

- 3) Copia di detta polizza dovrà essere depositata al Comune di Bagnatica (BG) all'atto della stipula del contratto e comunque prima dell'avvio della gestione.
- 4) Prima della stipula del contratto di concessione, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte, ivi compreso il versamento annuale del canone dovuto e/o la completa realizzazione del programma di investimenti per nuove opere / migliorie / manutenzioni straordinarie offerto in sede di gara, il Concessionario provvederà a depositare il deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. Il deposito cauzionale (10% del valore della concessione di cui al precedente art. 7 comma 1, salvo riduzioni di legge) rimarrà vincolato per tutta la durata contrattuale e verrà svincolato e restituito al contraente, previa restituzione dei beni e delle attrezzature/arredi in perfetto stato conservativo, soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali e si sia provveduto al definitivo regolamento di tutte le pendenze fra l'Amministrazione comunale ed il Concessionario.
- 5) Il deposito cauzionale definitivo potrà essere effettuato in uno dei seguenti modi:
  - a) in contanti presso la Tesoreria comunale;
  - b) mediante l'attestazione di deposito cauzionale provvisorio di un'Azienda di Credito di cui al D.P.R. 22 maggio 1956 n. 635;
  - c) mediante garanzia fidejussoria bancaria;
  - d) mediante garanzia fidejussoria assicurativa.

L'istituto garante dovrà espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione, di: *"Obbligarsi a versare all'Amministrazione comunale su semplice richiesta, e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla medesima, senza eccezione o ritardi, la somma garantita e/o la minor somma richiesta dall'Amministrazione comunale, senza poter opporre la preventiva escussione del debitore garantito"*.

- 6) La garanzia potrà essere escussa dall'Amministrazione comunale anche in caso di mancato pagamento da parte del Concessionario di eventuali danni che sia chiamato a risarcire, nonché in caso di mancato rimborso di qualsivoglia spesa che il Comune debba eventualmente sostenere durante la gestione per fatto imputabile al Concessionario (ad esempio, a causa dell'inadempimento o della cattiva esecuzione del rapporto concessorio).
- 7) Resta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
- 8) Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto entro 15 giorni dall'avvenuta escussione. La mancata ricostituzione delle garanzie nei termini suindicati costituisce grave violazione ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

#### **Art. 11 - PUBBLICITA' COMMERCIALE**

- 1) La pubblicità realizzata all'interno di impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche ed aventi capienza inferiore a tremila posti è esente da imposta di pubblicità ai sensi dell'art. 1 comma 128 Legge 266/2005. Il Concessionario è autorizzato a riscuotere eventuali canoni per l'affissione di striscioni e cartelloni pubblicitari a condizione che:
  - a) la posa degli impianti sia previamente concordata con l'Amministrazione Comunale ed avvenga a regola d'arte, senza recare danni o pregiudizio all'impianto ed alle attrezzature sportive;
  - b) il Concessionario garantisca, a richiesta dell'Amministrazione comunale, la rimozione degli impianti al termine della concessione con ripristino a regola d'arte dei punti ove è avvenuto il fissaggio dell'impianto;
  - c) il contenuto dei manifesti e del materiale pubblicitario sia adeguato alle caratteristiche del luogo, aperto alla frequentazione di famiglie, minori ed anziani.
- 2) Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative eventualmente necessarie.

#### **Art. 12 – AUTORIZZAZIONI E LICENZE**

- 1) È fatto obbligo al Concessionario di munirsi delle autorizzazioni e/o licenze previste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività sportive e/o commerciali, ivi comprese le necessarie autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché di pubblico esercizio in genere, e di quanto altro

eventualmente necessario per la gestione del centro sportivo comunale. Al termine della gestione, dette autorizzazioni e/o licenze dovranno essere restituite gratuitamente al Comune.

#### **Art. 13 – SUB-CONCESSIONE**

- 1) L'istituto della sub-concessione, in analogia al sub-appalto, è disciplinato dall'art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016. Sono vietate le sub-concessioni totali o parziali, con o senza corrispettivo, della gestione del centro sportivo comunale e la cessione del contratto, salvo preventivo e formale consenso del Comune di Bagnatica (BG), espresso nelle forme di legge, pena l'immediata rescissione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti dal Comune.

#### **Art. 14 - TUTELA DEGLI ADDETTI – CLAUSOLA SOCIALE – SICUREZZA**

- 1) Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o soci in base alle norme vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 2) In ottemperanza delle Linee Guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 114 del 13.2.2019, ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti), e al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale del gestore uscente, il nuovo Concessionario si impegna ad assorbire tale personale, calcolato come media delle risorse umane impiegate nella gestione del servizio di ristoro/bar nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di gara. Si fa comunque presente che l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo concessionario. Il piano di riassorbimento del personale dovrà pertanto essere compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo Concessionario nel progetto gestionale presentato in sede di gara. Tale principio generale, sancito da ultimo dalle Linee Guida ANAC precedentemente richiamate, è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l'obbligo di inserimento della clausola sociale (CCNL, Codice dei contratti pubblici etc.). Il nuovo Concessionario, prima della stipula del contratto d'appalto, presenterà all'Amministrazione comunale un piano di assorbimento del personale della gestione uscente, illustrando le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). Il rispetto delle previsioni di tale piano di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio durante l'esecuzione del contratto.
- 3) Il Concessionario si impegna a stipulare adeguata copertura assicurativa per i propri dipendenti, soci e/o volontari impegnati nelle attività oggetto del presente Capitolato contro infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 4) Il Concessionario è responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008. Il Concessionario, in tutti i casi in cui si renderà necessario valutare eventuali rischi interferenziali, si coordinerà con i soggetti esterni per individuare le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze eventualmente rilevati nel singolo, specifico caso.

#### **Art. 15 – SANZIONI**

- 1) Tutte le clausole del presente documento ed eventuali successive integrazioni e modifiche hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto; pertanto, la violazione anche di una sola di dette condizioni dà diritto al Comune di comminare le sanzioni di cui ai commi seguenti e, nei casi più gravi, di dichiarare la revoca e la risoluzione immediata della concessione ai sensi e per i modi di cui al successivo art. 16 e all'art. 1456 del Codice Civile (*clausola risolutiva espressa*).
- 2) Il Comune di Bagnatica (BG), previo completamento della procedura di cui ai commi successivi, applicherà con proprio atto di gestione, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, una sanzione di importo compreso fra euro 250,00 (duecentocinquanta/00) e euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), a seconda della gravità del fatto contestato al Concessionario. La sanzione verrà comminata mediante nota di addebito da liquidarsi entro n. 30 (trenta) giorni. In difetto, il Comune potrà avvalersi della cauzione. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, dopo l'applicazione di n. 3 (tre) sanzioni, gli obblighi derivanti al Concessionario dal capitolato e dal contratto non venissero espletati con la massima cura e puntualità.
- 3) Più specificatamente, e a puro titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale le manchevolezze che possono dar motivo a sanzioni o, se ripetute, a risoluzione sono:

- a) interruzione parziale del servizio: euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
  - b) gravi ritardi nello svolgimento del servizio: euro 2.000,00 (duemila/00);
  - c) comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità degli utenti da parte dei propri addetti (dipendenti/collaboratori/volontari): euro 1.500,00 (millecinquecento/00);
  - d) uso improprio della struttura sportiva: da euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a euro 2.000,00 (duemila/00), a seconda della gravità del caso;
  - e) mancata osservanza delle disposizioni di legge e contrattuali a tutela degli addetti: euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
  - f) mancata osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza: euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
  - g) ritardi nel versamento del canone annuo dovuto all'Amministrazione comunale: euro 1.000,00 (mille/00);
  - h) altri inadempimenti contrattuali: da euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a euro 2.000,00 (duemila/00), a seconda della gravità dell'inadempimento.
- 4) Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto con PEC o altro idoneo sistema di notificazione al Concessionario e quest'ultimo avrà facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della nota di contestazione.
- 5) Valutate le controdeduzioni del Concessionario, il Comune applicherà eventualmente le sanzioni. Si potrà stabilire di non applicare alcuna sanzione qualora l'inadempimento, seppure accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d'immagine, non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte queste condizioni).
- 6) Le singole Amministrazioni comunali potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo con quanto dovuto alla Ditta appaltatrice per l'esecuzione della fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione. La Ditta appaltatrice prende atto che l'applicazione delle sanzioni non preclude il diritto delle singole Amministrazioni comunali di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Art. 16 - DECADENZA DEL CONCESSIONARIO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

- 1) Con la stipula del contratto di concessione le parti convengono pertanto che, oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del Codice Civile (*inadempimento contrattuale*), e oltre a quanto eventualmente già previsto nel presente capitolato, costituiscono motivo di risoluzione del contratto le seguenti ipotesi:
- a) motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
  - b) apertura di una procedura concorsuale a carico del Concessionario;
  - c) perdita dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla selezione;
  - d) scioglimento o cessazione della Società/Associazione concessionaria e/o qualsiasi modifica societaria tale da non garantire la corretta gestione dell'impianto;
  - e) abbandono del servizio;
  - f) interruzione totale del servizio;
  - g) sub-concessione non autorizzata dal Comune, totale o parziale;
  - h) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
  - i) frode, reiterate e persistenti irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, altre gravi violazioni degli obblighi derivanti al Concessionario dal capitolato e dal contratto, ovvero ogni altra circostanza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
  - j) ripetuti inadempimenti contrattuali soggetti ad applicazione di sanzioni.
- 2) Nei casi sopra elencati il Concessionario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Amministrazione comunale, salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese di ogni genere.
- 3) La eventuale revoca dovrà avvenire con provvedimento motivato, senza che il Concessionario possa pretendere nulla dal Comune, ad alcun titolo. Il Concessionario dichiara e riconosce che nelle ipotesi di cui sopra dovrà provvedere alla riconsegna dell'impianto al Comune, in perfetto stato di manutenzione entro il termine che dal Comune sarà stato indicato e comporterà al Comune il più ampio diritto di immissione in possesso.

#### **Art. 17 - RECESSO DEL CONCESSIONARIO**

- 1) Indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il Concessionario, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dalla concessione, con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi al Comune di Bagnatica (BG) con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o altro idoneo strumento di notifica.

#### **Art. 18 – MANUTENZIONI ORDINARIE**

- 1) Il Concessionario si impegna e si obbliga a mantenere le attrezzature, gli arredi e gli impianti tecnologici in perfetto stato di efficienza, manutenzione e conservazione, così da poterli riconsegnare al Comune, al termine della concessione, in perfetto stato manutentivo e di funzionalità.
- 2) Il Concessionario dovrà provvedere, per tutta la durata della gestione, alla custodia della struttura sportiva e alla manutenzione ordinaria dei locali, degli spazi e dei beni affidati in concessione con spesa a proprio carico. Non potranno essere apportate modifiche alle proprietà comunali senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione comunale. Il consenso eventualmente accordato non comporterà comunque diritto ad indennità e/o rimborsi. Gli eventuali miglioramenti ed addizioni verranno ricevute gratuitamente al termine della concessione dal Comune, ove questo non preferisca la restituzione in ripristino a spese del Concessionario.
- 3) Si intende per "*interventi di manutenzione ordinaria*" (art 3 comma 1 punto a del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) l'insieme degli interventi riguardanti essenzialmente opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- 4) Le manutenzioni ordinarie riguarderanno pertanto gli interventi di mantenimento (anche di natura preventiva) delle strutture murarie e metalliche presenti nell'impianto, incluse le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di tutto ciò che si rende necessario per mantenere in efficienza gli impianti e le strutture esistenti. In particolare dovrà essere compresa: la riparazione e la sostituzione dei vetri e di altre parti accessorie (guarnizioni, cerniere, congegni vari); la riparazione e la sostituzione di apparecchi idro-sanitari e delle relative rubinetterie; le riparazioni di attrezzature, arredi, impianti e macchine sportive; le tinteggiature interne a qualunque altezza; la riparazione di infissi e serramenti; la riparazione di componenti elettrici in avaria, interni ed esterni (cambio lampade, interruttori, punti presa, lampade di emergenza etc.); la manutenzione e la conduzione degli impianti tecnologici e degli impianti anti-intrusione e di videosorveglianza, interni ed esterni; l'approvvigionamento dei materiali di rapido consumo e simili; il mantenimento in stato di funzionalità degli ausili di primo soccorso (D. Lgs. 626/1996), compresi i DAE (defibrillatori automatici esterni); la manutenzione delle aree a verde, recintate e non, compreso il taglio dell'erba, le concimazioni, la regolazione periodica delle siepi e le potature a qualunque altezza; le disinfestazioni, le derattizzazioni e gli interventi di igiene ambientale etc. Resta inteso che questo elenco è stato redatto a scopo esemplificativo, non è esaustivo e non esime il Concessionario da specifiche responsabilità per eventuali carenze descrittive.
- 5) Nel periodo di chiusura dell'impianto dovranno essere effettuati da parte del Concessionario tutti quegli interventi di manutenzione che non possono essere realizzati durante i periodi di funzionamento della struttura. Il programma dei lavori di manutenzione che lo stesso intende effettuare nei periodi di chiusura dell'impianto dovrà essere sottoposto a concordato con l'Amministrazione comunale.
- 6) Il programma delle manutenzioni ordinarie, relativo a tutta la durata del contratto, sarà oggetto di valutazione in sede di Offerta Tecnica. Le soluzioni e le prestazioni offerte dal Concessionario in sede di gara sono esigibili, pena l'immediata revoca della concessione.

#### **Art. 19 – PULIZIE E GESTIONE RIFIUTI**

- 1) Il Concessionario dovrà provvedere, per tutta la durata della gestione, alla pulizia della struttura sportiva ed all'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie per le pulizie e per il mantenimento e il funzionamento ordinario degli spazi, con spesa a proprio carico. Le pulizie, su piani orizzontali e piani verticali, riguarderanno: attrezzature, impianti e aree adibite ad attività sportive, area bar/ristoro, servizi igienici, spogliatoi, altri locali, tribune, pertinenze e aree a verde. L'elenco è stato redatto a scopo esemplificativo, non è esaustivo e non esime il Concessionario da specifiche responsabilità per eventuali carenze descrittive.

- 2) Il programma delle pulizie, relativo a tutta la durata del contratto, sarà oggetto di valutazione in sede di Offerta Tecnica. Le soluzioni e le prestazioni offerte dal Concessionario in sede di gara sono esigibili, pena l'immediata revoca della concessione.
- 3) Il Concessionario provvederà alla gestione differenziata dei rifiuti secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione comunale.

#### **Art. 20 – MANUTENZIONI STRAORDINARIE**

- 1) Gli oneri per la manutenzione straordinaria rimangono a carico dell'Amministrazione comunale. Si precisa, in ogni caso, che le manutenzioni straordinarie dipendenti da incuria, dolo, colpa grave del gestore o degli utenti rimarranno invece a carico del Concessionario.
- 2) Si intende per "*interventi di manutenzione straordinaria*" (art 3 comma 1 punto b del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) l'insieme degli interventi riguardanti essenzialmente opere e modifiche necessarie per rinnovare e/o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici.
- 3) Le manutenzioni straordinarie riguarderanno pertanto, a titolo esemplificativo e parziale: la riparazione di componenti degli impianti idraulici e di riscaldamento quali caldaie, bruciatori, tubature interne; la riparazione e la sostituzione delle centraline elettroniche e degli impianti di illuminazione, interni ed esterni; la sostituzione di impianti sportivi; la sostituzione dei sistemi di recinzione delle aree esterne, quali paletti, reti, muretti etc.; la realizzazione di opere murarie esterne quali intonaci, riparazione del tetto, tinteggiature esterne; la sostituzione di infissi quali finestre e porte, rotte o in condizioni di pericolo, dovuti a ordinario deterioramento e non derivanti da uso improprio; il ripristino delle tubazioni di scarico acque e fognature; la messa a norma per la sicurezza degli impianti, in conformità con le disposizioni vigenti. Qualora si rendessero necessari lavori urgenti di manutenzione, fra quelli previsti al presente articolo, indispensabili per assicurare la funzionalità e l'agibilità della struttura, il Concessionario dovrà urgentemente segnalare gli interventi da effettuare al Comune, che provvederà direttamente all'esecuzione dei lavori.
- 4) Il Concessionario proporrà, in sede di gara, un programma di investimenti per nuove opere / migliorie / manutenzioni straordinarie, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica, per un importo pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) complessivi IVA compresa, per l'intera durata della concessione, con oneri a proprio ed esclusivo carico. Tale programma, relativo a tutta la durata del contratto, sarà oggetto di valutazione in sede di Offerta Tecnica. Le soluzioni e le prestazioni offerte dal Concessionario in sede di gara sono esigibili, pena l'immediata revoca della concessione. Gli interventi per nuove opere / migliorie / manutenzioni straordinarie offerti in sede di gara saranno comunque oggetto di validazione da parte degli organi competenti dell'Amministrazione comunale (Settore Gestione del territorio comunale), e dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto del vigente codice dei contratti. Gli oneri per la realizzazione di quanto offerto dal Concessionario in sede di gara non potranno in alcun modo essere detratti dal canone concessorio dovuto. Tutte le migliorie e/o addizioni offerte dal Concessionario verranno ricevute gratuitamente al termine della concessione dal Comune, ove questo non preferisca la restituzione in ripristino a spese del Concessionario.

#### **Art. 21 – UTENZE – ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

- 1) Le spese concernenti il consumo di metano, acqua ed energia elettrica, sia ad uso di illuminazione che di forza motrice sono a carico del Concessionario. Il Concessionario si impegna a rimborsare al Comune di Bagnatica (BG), per la propria quota-parte, eventuali fatture intestate al Comune stesso per consumi di metano, acqua ed energia elettrica, sia ad uso di illuminazione che di forza motrice.
- 2) Presso il contatore di energia elettrica POD IT001E25553966 del Centro Sportivo comunale di via Portico (24060 Bagnatica - BG), attualmente intestato al Comune di Bagnatica (BG), è allacciato un impianto fotovoltaico in grado di garantire una produzione media annua di 8405 kw, calcolata sulle ultime cinque annualità (periodo 01.01.2014 – 31.12.2018). Tale impianto è gestito a mezzo di convenzione fra Comune di Bagnatica (BG) e Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. con Sede legale in Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, 00197 Roma, che corrisponde e corrisponderà all'Amministrazione comunale, fino al 31.12.2031, € 0,464 per kw prodotto a titolo di contributo incentivante, per un importo medio annuale quantificabile in € 3.900,00 (€ 0,464 x 8405 kw). Oltre a questo, grazie alla cd. modalità di gestione *scambio sul posto* (SSP), che consente di immettere in rete l'energia elettrica prodotta dall'impianto ma non immediatamente auto-consumata dal gestore, nel predetto periodo 01.01.2014 – 31.12.2018 sono stati corrisposti da GSE S.p.A. al Comune di Bagnatica (BG) circa ulteriori € 300,00 annui. Anche questa somma verrà corrisposta fino al 31.12.2031.

Risulta invece difficilmente stimabile la quota di energia prodotta dall'impianto e immediatamente auto-consumata dal gestore, che costituisce comunque per lo stesso una sicura fonte di risparmio delle spese per utenze di energia elettrica.

- 3) A semplice e formale richiesta dell'Amministrazione comunale, alla quale dovrà essere data esecuzione entro il termine di n. 90 (novanta) giorni dalla data della notifica, il Concessionario del Centro Sportivo comunale di via Portico (24060 Bagnatica - BG), provvederà alla voltura a proprio nome, con spesa a proprio carico, del contatore di cui al precedente comma 2, beneficiando così direttamente dei benefici economici descritti, stimabili complessivamente in almeno € 4.200,00 annui.
- 4) A compensazione dei benefici economici di cui al precedente comma 3), il Concessionario corrisponderà annualmente al Comune di Bagnatica (BG) la somma di € 4.200,00 (quattromiladuecento/00). Tale somma, dovuta a titolo di contributo compensativo per energia elettrica da impianti fotovoltaici, andrà ad integrare il Canone di concessione offerto in sede di gara di cui al precedente art. 7 comma 3.
- 5) La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fotovoltaico descritto al precedente comma 2) rimane e rimarrà a carico dell'Amministrazione comunale.

#### **Art. 22 - ATTIVITA' DI CONTROLLO**

- 1) Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto sportivo, il Concessionario si obbliga annualmente a fornire:
  - a) entro il mese di luglio, una relazione relativa alla gestione del centro sportivo comunale comprendente il programma delle attività sportive e degli interventi manutentivi (ordinari, straordinari e pulizie) da effettuarsi nell'impianto durante l'anno successivo. Il Comune, potrà richiedere una verifica in contraddittorio nel caso in cui venga riscontrata una inadeguatezza del programma rispetto ai criteri di utilizzo degli impianti fissati dalle norme, dal presente Capitolato e dal progetto presentato dal Concessionario in sede di gara (Offerta Tecnica);
  - b) entro il mese di settembre, copia del bilancio economico e del conto consuntivo nonché una relazione sull'attività svolta, completa di dati riferiti alla gestione dell'impianto.
- 2) Il Comune potrà comunque effettuare in qualsiasi momento, a mezzo di propri funzionari o di tecnici incaricati, verifiche sulla conduzione dell'impianto e sulla piena applicazione della proposta progettuale offerta in sede di gara (Offerta Tecnica); avrà inoltre accesso ai documenti contabili necessari a verificare la corretta applicazione del presente Capitolato.
- 3) Nel caso venisse accertata da parte dell'Amministrazione comunale una insufficiente manutenzione o pulizia dell'impianto, o danni causati da incuria, verrà effettuata contestazione scritta al Concessionario che dovrà provvedere al perfetto ripristino attenendosi alle disposizioni impartite. In caso di inerzia del Concessionario, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un termine congruo non inferiore a giorni 10 (dieci), potrà procedere alla realizzazione diretta di lavori manutentivi o di pulizie che si rendano necessari al decoro e al mantenimento conservativo delle strutture. In tal caso, il Concessionario dovrà provvedere al rimborso delle relative spese entro 20 (venti) giorni dalla richiesta formulata dal Comune. In difetto, l'Amministrazione comunale provvederà all'escussione della cauzione definitiva ed alla successiva richiesta di reintegro ai sensi del precedente art. 10 commi 6 e 8.

#### **Art. 23 - ENTRATE E CORRISPETTIVI**

- 1) Al Concessionario spettano e competono tutte le entrate derivanti dall'uso dell'impianto affidato in gestione, ed in particolare:
  - a) le entrate derivanti dalle attività poste in essere autonomamente dal Concessionario medesimo nell'impianto sportivo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i corrispettivi per l'utilizzo degli impianti sportivi (campi da tennis, bocciodromo, campo da beach volley etc.), per l'organizzazione delle attività sportive, per la gestione del bar/ristoro etc.;
  - b) le entrate derivanti dall'uso degli spazi da parte di terzi, a fronte del pagamento delle tariffe agevolate di cui al precedente art. 9 comma 4);
  - c) le entrate derivanti dalla pubblicità commerciale di cui al precedente art. 11;
  - d) le entrate derivanti da eventuali sponsorizzazioni delle attività sportive;
  - e) i proventi di cui alle precedenti lettere realizzati in occasioni di utilizzi di interesse pubblico non sportivo, previamente e formalmente autorizzati dal Comune.

#### **Art. 24 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.**

- 1) Oltre a quanto già previsto dal Capitolato in oggetto e dalle disposizioni vigenti in materia, è obbligo del concessionario, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto:
  - a) applicare integralmente nei confronti dei propri lavoratori dipendenti tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche qualora lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e/o artigiana, dalla struttura e/o dimensione dell'Impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applica la normativa vigente in materia. In caso di sub-concessione ai sensi del precedente art. 13, il concessionario è altresì responsabile in solido verso il Comune dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-concessionari nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito della sub-concessione, qualora consentita e formalmente autorizzata.
  - b) rispettare gli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16.04.2013, nonché di quelli derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnatica (BG), in quanto applicabili. Ai sensi dell'art. 2 del citato D.P.R. n. 62/2013 il mancato rispetto di tali obblighi è causa di risoluzione del presente contratto.
- 2) Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001, il Concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di Amministrazioni Pubbliche che hanno esercitato nei suoi confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, poteri autoritativi o negoziali per conto delle Amministrazioni di cui erano dipendenti;
- 3) Nella gestione dell'impianto sportivo, il Concessionario dovrà applicare tutte le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali. In particolare: dovrà fornire adeguata informativa al pubblico ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, così come integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"*; dovrà adottare adeguate misure per salvaguardare la sicurezza dei dati trattati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101; dovrà limitare l'acquisizione ed il trattamento dei dati acquisiti a quanto strettamente necessario alla corretta gestione degli impianti e delle attività sportive.
- 4) Il Comune ed il Concessionario si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali acquisiti e di cui verranno in possesso durante il rapporto contrattuale esclusivamente nel limite in cui ciò sia necessario per la corretta esecuzione dello stesso.

#### **Art. 25 – SPESE CONTRATTUALI**

- 1) Tutte le eventuali spese contrattuali (registrazione, copie, imposte e tasse di qualsiasi natura) sono a carico del Concessionario.

#### **Art. 26 – DISPOSIZIONI DI LEGGE – D.U.V.R.I.**

- 1) Per quanto non è specificatamente contemplato nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia e al contratto di concessione.
- 2) Costituirà parte integrante del Contratto di concessione il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza). Oltre al D.U.V.R.I., indicante le misure adottate per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze, il Comune e il Concessionario promuoveranno la cooperazione e il coordinamento tra le varie componenti dell'appalto, così come indicato dall'art. 26, comma 2, del D. Lgs. 81/2008.

#### **Art. 27 – RISERVATEZZA DEI DATI**

- 1) Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, così come integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione"*

*di tali dati*”, si informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti alla selezione pubblica sono trattati dall’Amministrazione comunale esclusivamente per le finalità connesse alla selezione stessa e per la successiva stipula e gestione del contratto di concessione.

**Art. 28 - FORO COMPETENTE**

- 1) Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione del presente Capitolato, è competente il foro di Bergamo.

**Art. 29 - ALLEGATI**

- 1) **ALLEGATO F – Mod. P.E.F. concorrenti**
- 2) **ALLEGATO G1 – Planimetria della struttura sportiva**
- 3) **ALLEGATO G2 – Matrice dei rischi**
- 4) **ALLEGATO G3 – P.E.F. (I.S.A.) - Piano Economico Finanziario (Ipotesi Stazione Appaltante)**
- 5) **ALLEGATO G4 – P.E.F. (I.S.A.) – Prospetto dati**
- 6) **ALLEGATO G5 – Report ISTAT**